



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

PEC: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it - sito web istituzionale <http://www.comune.macomer.nu.it>

SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA-

Macomer, 29/12/2022

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (MITE)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure Di Valutazione Via e Vas
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@PEC.mite.gov.it

All' Assessorato Della Difesa Dell'ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

p.c.

Comune di Sindia (NU)
PEC: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it

Comune di Scano di Montiferro (OR)
PEC: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
PEC: eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
PEC: eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

All' Assessore all'Urbanistica
Sede

Alla Giunta Comunale
Sede

Al Sig. Sindaco
Sede

Riscontro prot. n° 27051 del 12/12/2022 – MITE – Procedura di V.I.A. - progetto eolico presso comuni di Sindia e Macomer
SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – COMUNE DI MACOMER
Pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

OGGETTO: [ID: 8539] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto D.Lgs.152/2006 relativa al progetto “Impianto Eolico di 43,4 MW in località Monte S. Antonio da realizzarsi nei Comuni di Sindia e Macomer in provincia di Nuoro e opere di connessione al la RTN. Proponente: Wind Energy Sindia S.r.l. Trasmissione Osservazioni.

Visto l'avviso e la documentazione trasmessa dalla Società Wind Energy Sindia S.r.l. con sede legale in Pescara (PE), via Caravaggio N° 125 CAP 65125, PEC: windsindia@legpec.it, per il tramite del MITE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - *Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure Di Valutazione VIA E VAS – registro ufficiale 0155162.09-12-2022*, PEC: va@PEC.mite.gov.it, acquisita al n° 27051 di protocollo generale di Questo Ente in data 12/12/2022 e dell'Assessorato regionale della Difesa Dell'ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente, PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, acquisita al n° 27350 di protocollo generale di Questo Ente in data 14/12/2022, inerente a un progetto di un impianto eolico della potenza complessiva di 43,4MW costituito da n° 7 aerogeneratori (potenza 6,2 MW cadauno) da ubicarsi presso i comuni di Sindia (NU) e Scano di Montiferro (OR)e relative opere di interconnessione presso il Comune di Macomer.

ESAMINATA la documentazione di progetto e in particolare i seguenti allegati:

C21BLN001CWR03401_Studio_di_Impatto_Ambientale
C21BLN001CWD01203_Inquadramento_generale_su_Catastale
C21BLN001CWD01703_Inquadramento_generale_su_strumenti_urbanistici

Il progetto prevede la realizzazione di n° 7 torri eoliche della potenza di 6,2 MW cadauna per una potenza complessiva di 43,4 MW, aventi all'altezza al mozzo di mtl 115,00, altezza massima alla pala di mtl 200,00 e diametro del rotore di mtl 170,00, ubicate in agro nel Comune di Sindia (NU).

Nello specifico, il Comune di Macomer è interessato dalle opere di interconnessione di seguito dettagliate:

- a) N° 01 stazione elettrica di consegna ubicata in agro;
- b) Cavidotti interrati di consegna ATT 380 kV che attraversano parte il Monte di S. Antonio, parte lungo la provinciale Macomer – S- Lussurgiu e parte in agro;
- c) Tratti stradali rispettivamente in adeguamento presso il Monte di S. Antonio ed ex novo in località “Bara”

VERIFICATO CHE:

1. **N° 01 stazione elettrica di servizio:** ricompresa in subzona omogenea denominata **E1**, normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

In attesa della formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.

2. **Cavidotto di consegna ATT 380kV** ricompreso:

Riscontro prot. n° 27051 del 12/12/2022 – MITE – Procedura di V.I.A. - progetto eolico presso comuni di Sindia e Macomer
SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – COMUNE DI MACOMER
Pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

Monte S. Antonio:

- Parte in subzona omogenea denominata “F1” normata all’art. 73 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.):

subzona F1: Monte S. Antonio

La Montagna di S. Antonio (superficie territoriale: mq 18.528.000) deve essere considerata quale parco attrezzato a livello territoriale.

L'area interessata ricade nei Comuni di Macomer e di Borore; la sua normativa fa pertanto parte integrante di quella relativa ai due Comuni, definita dal P.R.G.I.

L'area viene suddivisa nelle seguenti zone:

- * zona di vincolo archeologico;
- * zona di salvaguardia geomorfologica;
- * zona controllata di sviluppo turistico-ricreativo e di salvaguardia ambientale;
- * zona attrezzata a parco;
- * zona di vincolo forestale - fasce tagliafuoco.

L'organizzazione dell'intera montagna, così come delimitata dal P.U.C. è subordinata alla predisposizione di un piano particolareggiato (da attuarsi anche per stralci funzionali) che, recependo le indicazioni di massima del P.U.C. (tav. C) deve dettare e specificare la normativa per i singoli interventi previsti o prevedibili nell'area.

- Parte in zona omogenea **H5** “di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)” normata all’art. 74 delle Norme di Attuazione del P.U.C.:

p.VI[^] - t.II^o ART. 74

(Classe II - Zona omogenea H5 - normativa specifica di zona)

Le aree a parco attrezzato, come quelle turistico dell'intero compendio naturalistico del monte, dovranno essere oggetto di pianificazione particolareggiata nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal P.U.C. Il P.P. dovrà essere finalizzato alla trasformazione delle aree, mediante interventi edilizi leggeri, da naturali ad antropizzate con l'inserimento di attrezzature destinate prevalentemente allo svago, alle attività sportive, alla ristorazione, al soccorso, alla pubblica fruizione del parco ed alla realizzazione di tutte quelle infrastrutture occorrente per rendere i luoghi accoglienti e protetti.

Nelle more della predisposizione del P.P., nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

- * la rimodellazione del terreno;
- * l'apposizione di manufatti, anche precari, non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale;
- * **la realizzazione di interventi di nuova costruzione;**
- * il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'Amministrazione comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi.
- * il disboscamento o l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- * la rimozione di muretti a secco o di appicchi rocciosi e la loro trasformazione se non tendenti a migliorare l'assetto geomorfologico dei luoghi.

Sono ammessi:

- * il completamento e gli interventi di forestazione compatibili con i luoghi;
- * l'ampliamento delle strutture pubbliche

Tutta l’area interessata è soggetta al vincolo degli usi civici, paesaggistico e idrogeologico, quest’ultimo ai sensi del R.D. 30/12/1923, n°3267 (G.U. 17/05/1924, n°117) (di competenza Forestale).

3. Tratto stradale di nuova realizzazione e in adeguamento ricompreso:

- Parte nel **Monte S. Antonio** in subzona omogenea denominata “F1” normata all’art. 73 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);

- Tratto viario in adeguamento ricompreso in subzona omogenea **E2**, normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.

Le aree sopra descritte sono soggette al vincolo degli usi civici.

Cavidotto di consegna ATT 380kV ricompreso in Agro del territorio comunale nelle seguenti subzone:

- Subzona omogenea **E2** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

*Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e Limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà "Bara" è altresì consentito l'insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.
I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l'iff di 0,01 mc/mq.*

- Subzona **E5-h4**: di salvaguardia paesistico-ambientale normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

(Classe IV - sottozone E5h4 agricole marginali con emergenza di aree di salvaguardia paesistico-ambientale)

Sono quelle aree riconoscibili dalla presenza di componenti paesistico ambientali entro un più vasto areale caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tali da essere sottoposte a tutela rispetto ad interventi antropici rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l'assetto naturale.

Nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

** la deviazione o l'impedimento del naturale decorso delle acque anche nei periodi di loro assenza;*

** l'apposizione di manufatti, anche precari, a meno di m 50 dalle sponde e non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale;*

** la realizzazione di interventi di nuova costruzione a meno di m 200 dalle sponde, se non autorizzate dalle autorità competenti;*

** il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'amministrazione comunale, al decorso naturale delle acque, anche in loro assenza.*

Il disboscamento o l'abbattimento di alberi se non preventivamente autorizzati (cassata frase);

I lavori di spietramento se non preventivamente autorizzati (cassata frase);

Sono ammessi:

** tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luoghi e degli edifici preesistenti.*

** la realizzazione di interventi di nuova costruzione destinati alla conduzione di fondi agricoli, per i quali si applica la normativa delle zone omogenee E5 di cui all'art. 79 delle N.di A.;*

** gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), delle L. 457/78.*

- Subzona omogenea **E3** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono utilizzabili per scopi agricolo-produttivi di carattere individuale.

Nelle zone, situate in fregio agli abitati o comunque da essi facilmente accessibili, è possibile esercitare l'attività agricola non a titolo principale, durante il tempo libero e per autoconsumo (agricoltura periurbana)

In dette zone è consentita l'edificazione di piccole costruzioni di tipo tradizionale in pietrame, non abitabili da adibire a rimessaggio degli attrezzi agricoli necessari alla conduzione del fondo, con un indice fondiario di 0,02 mc/mq e su lotto minimo di 2.000 mq, ottenibile anche attraverso l'accorpamento di due lotti, comunque preesistente al 1995 e quindi senza alterazione della maglia fondiaria, coperte con tetto a falde e con altezza massima al colmo di m 3.

- Subzona omogenea **E5** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.

Appartengono a questa categoria la maggior parte dei suoli del territorio di Macomer e del Marghine più in generale.

Per quanto gran parte delle aree appartenenti sotto il profilo agropedologico e geologico alla subzona E5 siano stati classificati H per particolari condizioni e caratteristiche paesistico-ambientali, anche quei suoli possono ritenersi in gran parte marginali.

- Subzona omogenea **E1** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

In attesa della formazione dei piani zonal di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.

Per l'aspetto edilizio / urbanistico le opere in progetto, riguardanti il Comune di Macomer, si qualificano come:

- **Cavidotti interrati:** interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.2) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.;
- **Stazione elettrica di servizio e tratto viario di nuova realizzazione:** interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.3) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.

OSSERVAZIONI e CRITICITÀ:

Opere ricomprese nel Monte di S. Antonio, cavidotti interrati, nelle subzone omogenee denominate F1 e H5 "di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)":

- In considerazione della qualifica delle opere in progetto come interventi di nuova costruzione (secondo la vigente norma settoriale), che comportano una trasformazione permanente dello stato dei luoghi, si esprimono forti perplessità alla realizzazione delle suddette opere, in relazione, *oltreché alla zonizzazione urbanistica del P.U.C. e all'ambito d'intervento riconosciuto ad alta valenza paesaggistica*, agli aspetti, in particolare, di tipo ambientale, **floro-vivaistici e faunistici che esulano dalla zonizzazione territoriale e dalla casistica (spesso invocata) del progetto costituente variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; si tratta di ambiti, per quanto non classificati nelle specifiche zone di protezione speciale, appartenenti, comunque, a un'areale unico nel suo genere nel territorio comunale, comprensivo di specie animali e vegetali per le quali è altamente consigliabile la protezione e**

salvaguardia integrale da qualsiasi intervento di antropizzazione (comprese altresì tutte le attività propedeutiche e di cantiere necessarie all'attuazione degli interventi proposti);

- Nonché del vincolo degli usi civici interessante l'interessanza del monte di S. Antonio (subzone F1 e H5) onde è necessario prevedere delle soluzioni alternative che prevedano il non interessamento di sedimenti compresi nel complesso Monte di Sant'Antonio gravato da usi civici, supportate da precisi rilievi dello stato dei luoghi da sovrapporre alle sezioni stradali (per il passaggio dei cavidotti), al fine di consentire un esame compiuto da parte dell'amministrazione comunale ed acquisire preventivamente la disponibilità, se compatibile con i vincoli derivanti dagli usi civici, della volontà di concedere, in maniera permanente, il diritto di superficie delle aree interessate alla costruzione della stazione oltre alla concessione della servitù di elettrodotto.
- Quanto sopra, in osservanza alle linee guida dell'Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020) - Tabella 1 – *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010* - punti 12.6 “Territori coperti da foreste e da boschi [...]”, 12.7 “Zone gravate da usi civici”, 12.10 “Zone di interesse archeologico (aree)”.

Per le altre subzone agricole, in particolare **E1** ed **E2**, interessate dal progetto, si ravvisa come la localizzazione delle opere ricada in ambiti territoriali e ambientali in contrasto con i criteri generali di cui alla parte IV del Decreto Ministeriale del 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili punto 16.1 testé riportato:

“PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO - 16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: [...] d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;”

Si evidenzia come le prescrizioni del P.U.C., per le subzone sopra elencate: **E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata, E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, siano conformi al punto n. 7** delle linee guida di cui alla Tabella 1 - *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree NON IDONEE all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010* – dell'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, “*Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità* [...]” Con esclusione delle suddette subzone agricole dalle casistiche di tipo B.1,B.2,B.3,B.4,B.5 riportate alla tabella 2 - *Elenco delle aree brownfield* (Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020).

L'istruttore Arch. P. Ruiu

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. Sergio Garau

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)